



# Comune di Cembra Lisignago

PIAZZA MARCONI, 7 - 38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN)  
C.F./P.IVA 02401950221 - ☎ 0461/683018  
Sito [www.comune.cembralisignago.tn.it](http://www.comune.cembralisignago.tn.it)  
[protocollo@comune.cembralisignago.tn.it](mailto:protocollo@comune.cembralisignago.tn.it)  
[comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it](mailto:comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it)



PEFC/18-21-02/234

Protocollo n° 4331

Cembra Lisignago, 14/05/2024

**OGGETTO: Ordinanza n. 49/2024.**

**REGOLAMENTAZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AD AUTOCARAVAN NEL PIAZZALE SITO AD EST DELLA CHIESA DI SAN ROCCO A CEMBRA.**

## IL SINDACO

La Giunta Comunale nella seduta del 19 gennaio 2022 approvò con deliberazione n. 5 il progetto per la realizzazione di un'area a verde e parcheggio in località San Rocco. I lavori sono stati completati e sono ora presenti tre stalli di sosta riservati, in conformità a quanto stabilito nella relazione tecnica allegata al progetto, alla sosta temporanea di autocaravan condotti da camperisti in transito nella Val di Cembra nei loro percorsi di avvicinamento ai campeggi ed aree attrezzate delle Valli di Fiemme e Fassa o nell'effettuazione di itinerari turistici nella Val di Cembra.

La volontà della Giunta Comunale è quella di consentire ai camperisti di poter collocare in sosta i loro autocaravan per alcuni giorni così da permettere ai turisti una permanenza sul nostro territorio utile ad effettuare un breve riposo, visite al centro storico e passeggiate nelle vicinanze. In tal senso è volontà dell'Amministrazione di non consentire il parcheggio indiscriminato e per lunghi periodi degli autocaravan anche per rispettare la particolarità paesaggistica del luogo legata sia alla presenza della pregevole chiesa di San Rocco nonché alla possibilità di godere di un bel panorama sulla valle in prossimità della campagna terrazzata a vigneto.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss. mm..

Visto l'art. 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

## ORDINA

Nello spigolo nord-est del nuovo parcheggio sito ad est della chiesa di San Rocco l'istituzione di tre stalli destinati alla sola sosta di autocaravan allo scopo di consentire ai turisti utilizzatori di tali veicoli di soggiornare per alcuni giorni nel nostro Comune, disciplinando la sosta medesima nel modo che segue e precisando che non è ammessa alcuna forma di campeggio, attendamento o simili:

- a) per un massimo di giorni 2, dal lunedì al venerdì, esponendo in maniera chiaramente visibile il permesso all'uopo rilasciato dagli Uffici Municipali e nel quale saranno indicati orario e giorno di inizio e fine sosta autorizzata;
- b) in alternativa al punto precedente a tempo limitato di massimo 4 ore, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, indicando l'orario in cui la sosta ha avuto inizio come previsto dall'art. 157 c. 6 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);
- c) sosta senza limite di tempo dalle ore 18:00 alle ore 10:00 del giorno successivo e nei giorni di sabato e domenica.

Dovrà essere installata e mantenuta in efficienza la prescritta segnaletica stradale a cura del cantiere comunale.

Manda a notificare del presente atto: la Stazione Carabinieri di Cembra Lisignago, i V.V.F. di Cembra, La Stella Bianca, il Soccorso Alpino di Cembra, all'U.O. Trentino emergenza 118, l'APT Fiemme e Cembra ( [info@visitfiemme.it](mailto:info@visitfiemme.it) - [infocembra@visitfiemme.it](mailto:infocembra@visitfiemme.it) ) e la squadra operai comunali.

### AVVERTE

che Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Tecnico Comunale, ing. Thomas Giovannini; che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cembra Lisignago e che il responsabile del trattamento è l'ufficio sopra descritto; il responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Segretario Comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TRGA di Trento, in alternativa è ammesso il ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. Gli agenti di cui all' art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 sono invitati a far rispettare quanto disposto dalla presente ordinanza.



IL SINDACO

*Alessandra Perazza*